

ETICETTATURA DEGLI IMBALLAGGI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Ad oggi sono richiesti, per legge, due generi di informazioni obbligatorie. Quelle necessarie alla corretta identificazione e classificazione, e le diciture per la raccolta differenziata in caso di imballaggi destinati al consumatore finale.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Quali sono esattamente le norme di legge relative all'etichettatura degli imballaggi?

Il **Decreto Legislativo 03.09.2020 n.116** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11.09.2020, in recepimento di diverse direttive europee: la [D. 2018/851/UE](#) sui rifiuti e la [D. 2018/852/UE](#) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi. In particolare, l'art. 3, comma 3, punto 3.c) del Dlgs 116/2020 ha modificato il **comma 5 dell'art. 219 del Testo Unico Ambientale** (Dlgs152/2006, detto anche "TUA"), introducendo specifici oneri di etichettatura degli imballaggi.

2. Quali sono i gli obblighi informativi da assolvere con l'etichettatura?

L'articolo 219, n. 5 del TUA stabilisce quanto segue:

"Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione"

Quanto sopra si traduce, in sintesi, nella necessità che gli imballaggi **riportino due generi di informazioni obbligatorie per legge:**

2.1. Informazioni necessarie per la corretta identificazione e classificazione degli imballaggi, che comprendono la codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari: ciò vale: (a) sia per gli imballaggi tali e quali sia per i prodotti imballati, (b) sia per gli imballaggi destinati a "Professionisti" (i "professionisti", sono quei soggetti così definiti dal Codice del Consumo ossia, essenzialmente, professionisti o imprese, collettive o individuali, e loro intermediari) (**circuito B2B**), sia per quelli destinati ai soli consumatori finali (**circuito B2C**).

2.2. Diciture opportune per la raccolta differenziata: ciò vale per i soli imballaggi (pieni o vuoti) destinati ai consumatori finali (**solo circuito B2C**).

Pertanto:

- tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono portare obbligatoriamente l'indicazione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE e possono portare anche altre indicazioni complementari;
- gli imballaggi primari (che arrivano di regola al consumatore) devono comprendere, oltre a quanto sopra, anche le diciture opportune per la raccolta differenziata.

3. La codifica alfa numerica di cui alla Decisione 1997/129 della Commissione e le altre informazioni complementari (punto

2.1. che precede)

- La codifica di cui alla Decisione 1997/129, come si è detto, va riportata sempre, sia sugli imballaggi primari, **destinati ai consumatori** (B2C), sia su quelli secondari e terziari, **destinati ai "professionisti"** (B2B). Si tratta di un sistema di numerazione e abbreviazione (da qui l'aggettivo "alfa numerico") che varia a seconda delle sette tipologie di materiali considerati nei correlativi allegati alla Decisione: (I plastica, II carta e cartone, III metalli, IV materiali in legno, V materiali tessili, VI vetro, VII composti). Si riportano come esempio l'allegato I (plastica) e l'allegato II (carta e cartone).

- Il comma 5 dell'art. 219 del Testo Unico Ambientale richiama genericamente ogni "Determinazione" comunitaria applicabile all'etichettatura degli imballaggi, ma al momento non se ne constano altre in aggiunta alla suddetta Decisione 1997/129; tuttavia, il medesimo articolo 219 TUA richiama altresì **"le modalità di etichettatura stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili"** (che sono di regola volontarie); sono quindi richiamate, in pratica, le pochissime specifiche norme UNI al momento esistenti – aventi carattere volontario – che si applicano: (a) agli imballaggi in plastica (UNI 1043-1 per le plastiche non incluse nella Decisione 1997/129 CE e UNI 10667-1 per riconoscere i polimeri che provengono dal riciclo) e, (b) agli imballaggi in plastica composti da più polimeri (UNI 11469).

4. Le diciture opportune per la raccolta differenziata (punto 2.2. che precede)

L'etichettatura degli imballaggi, vuoti o pieni, primari (**destinati quindi ai con-**

sumatori), come si è visto, deve comprendere le indicazioni necessarie “... per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” (Art. 219 n. 5 TUA). Lo scopo è quello di comunicare ai consumatori come vanno conferiti i rifiuti di imballaggio. CONAI, nella sua guida “Etichettatura ambientale degli imballaggi”¹ suggerisce di riportare una frase del tipo “Raccolta differenziata” seguita dalla tipologia di materiale (ad es.: “Raccolta differenziata carta e cartone”) e accompagnata dall’invito ad accertarsi presso il comune territorialmente competente circa ulteriori disposizioni in tema di raccolta dei rifiuti.

5. Le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi” emanate dal MITE

IL MITE ha recentemente reso disponibili le suddette “Linee Guida”, datate 15.03.2022, scaricabili al seguente indirizzo [Imballaggi-MITE.pdf](#) ([andec.it](#)). In sostanza, sono state adottate e quindi per così dire “ufficializzate”, le medesime linee guida già a suo tempo elaborate e diffuse da CONAI.

Si riproduce di seguito la tabella di sintesi dei principali adempimenti, riprodotta alla pagina 40 del suddetto documento:

6. Obbligo di identificazione dei materiali di imballaggio nel caso di tipi particolari di imballaggi

Le “Linee Guida sull’ etichettatura degli imballaggi “ emanate dal MITE riportano in proposito quanto segue:

- Imballaggi di piccole dimensioni, con spazi stampati limitati, multilingua, di importazione

Si tratta di: **(a) di imballaggi di piccole dimensioni** (capacità < 125 millilitri o la cui superficie più grande è < 25 cmq) o con spazi stampati limitati (le prescrizioni relative agli imballaggi “di piccole dimensioni” sono riferite, sembra di capire, esclusivamente ai “pack alimentari” e alle sostanze pericolose contenute in un imballaggio) e, **(b) di imballaggi con etichettatura multilingua e/o di importazione**.

Per tali casistiche, il MITE ha chiarito che appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QRcode, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese: in ogni caso, vanno date “chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercare (le informazioni ambientali obbligatorie)

tramite gli strumenti digitali o siti web “-Imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati

“Trattandosi di imballaggi B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali”

- Imballaggi destinati all’esportazione

Anche se la seguente previsione, contenuta nella circolare del MITE in data 17.05.2021 a firma D.ssa Laura D’ Aprile non è più riportata nelle “Linee Guida” ministeriali del 15.03.2022, non c’è motivo per ritenere che non sia tuttora valida: “In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione”.

- Ricorso al digitale

“Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazioneTali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’ imballaggio”.

Seguono tuttavia alcune precisazioni in merito alla necessità in tali casi di rendere conoscibile al consumatore finale, quando questo sussista, i canali digitali prescelti per veicolare le informazioni ambientali obbligatorie sugli imballaggi

LINEE GUIDA
Nella tabella a fianco le differenze tra imballaggi destinati al consumatore finale (b2c) e quelle destinate alle aziende (b2b).

	IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE	IMBALLAGGI B2B
CONTENUTI	Informazioni obbligatorie	Codifica come da Decisione 129/97/CE Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.
	Informazioni consigliate/facoltative	Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente. Indicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune Tipologia di imballaggio Per gli imballaggi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste nella decisione 129/97/CE. gli imballaggi multistrato, i compositi a prevalenza plastica Suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità
DOVE?	Scelata migliore	Su ciascuna componente separabile
	... Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull’etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l’informazione al consumatore.
	... Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull’etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l’informazione al consumatore.
FORMATO E VISUAL (Linee guida)	Grandezza caratteri	Maggiore o uguale a 1,2 mm
	Colori	blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l’indifferenziato

¹-<http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/>.

gi e rendere comunque tali informazioni di accesso " facile e diretto".

8. Entrata in vigore degli obblighi di etichettatura e scorte di prodotti non conformi

Le "Linee Guida" del MITE ricordano che "Con il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto "Milleproroghe", convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'art. 11 è stata prevista la sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte".

Le "Linee Guida" ministeriali chiariscono quindi quanto segue:

- Cosa si intende per "prodotti"?

Per "prodotti" si intendono gli imballaggi vuoti, e non i prodotti imballati (anche se, evidentemente, la possibilità con-

cessa di commercializzare gli imballaggi privi al 1 gennaio 2023 dei nuovi requisiti di etichettatura si traduce nella possibilità di commercializzare anche i correlativi prodotti imballati).

- Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 31/12/2022 ?

Secondo le Linee Guida, "Possono essere commercializzati gli imballaggi anche se vuoti che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022".

- Come si prova che si tratta di scorte che è consentito commercializzare?

Si fa riferimento alla data riportata sul documento di acquisto degli imballaggi già etichettati (che quindi siano già stampati o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta), "mentre l'effettivo trasferimento fisico della merce presso l'acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva". Qualora un autoprodotto di imballaggi abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati, può fare riferimento alla data del lotto di produzione dell'imballaggio o dell'etichetta (su cui sia previsto inserire le informazioni obbligatorie).

- Possono essere commercializzate le scorte di imballaggi in giacenza in altri Paesi?

"Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Fa in tal caso fede la data del

documento di acquisto della fornitura di imballaggi".

9. Sanzioni

Sono previste sanzioni da Euro 5.200 a Euro 40.000 in capo a "... chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti" previsti per l'etichettatura (Dlgs 152/06, art. 261, comma 3). Pertanto, anche se gli obblighi di fornire le Informazioni relative "alla natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione" fanno capo ai soli produttori degli imballaggi (Art. 219 n.5, seconda parte), le correlative responsabilità sono condivise tra fornitore e utilizzatore professionale degli imballaggi (quale ad esempio il produttore o l'importatore di apparecchi elettrici o elettronici imballati), che di fatto concorrono nella scelta dell'etichettatura. La Circolare Interpretativa del MITE in data 17.05.2021 conferma che l'obbligo di etichettatura ricade anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

Tabella n. 1
Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

(1) utilizzare solo lettere maiuscole.

Tabella n. 2
Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38

(1) utilizzare solo lettere maiuscole.